

**CITTA' DI LANZO TORINESE**

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 6

**OGGETTO:****IMPOSTA UNICA COMUNALE - IMU Approvazione aliquote per l'anno 2019.**

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. ASSALTO ERNESTINA - Sindaco	Sì
2. CASASSA FABRIZIO - Consigliere	Sì
3. VIANZONE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
4. ZANELLATO ERIKA - Consigliere	Sì
5. LAMBERTO CESARE - Consigliere	Sì
6. LORIA DOMENICO - Consigliere	Sì
7. GISOLO PAOLO - Consigliere	Sì
8. MUSONI MICHELA - Consigliere	Sì
9. VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO - Consigliere	Sì
10. NICOLA MARIA FEDERICA - Consigliere	Giust.
11. BAZZANO ROSSANA - Consigliere	Sì
12. FIORE DEBORAH - Consigliere	Sì
13. FIORENTINO FRANCESCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA CONCETTA CHISARI

Assume la presidenza ERNESTINA ASSALTO, nella sua qualità di SINDACO.

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco relazione in merito al sesto punto all'Ordine del giorno;

Esaminata la proposta presentata;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei consiglieri presenti.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Tributi e del responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile ;

Con 12 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti in forma palese ,

### DELIBERA

Di approvare la proposta presentata n. 1/2019.

La registrazione audio della seduta viene resa disponibile al seguente indirizzo web:

[www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese](http://www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese) raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune cliccando alla voce Consiglio Comunale on line.

**RICHIAMATO** l'art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTI** i commi da 703 a 731 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono, tra l'altro, specifiche disposizioni relative all'IMU;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, secondo il quale il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

**ATTESO** che con la legge 208/2015, sono state apportate modifiche alla normativa relativa alle componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) ed in particolare si è stabilita la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VISTO** il D.M. del 25/01/2019 con cui è stato disposto il differimento al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU già approvate per l'anno di imposta 2018

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
Regime ordinario dell'imposta esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali D e C3	10,2
Fabbricati classificati in categoria D e C3	7,6
Aree fabbricabili	10,2
Unità abitativa adibita ad abitazione principale per le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) - detrazione 200,00 euro	4

**VISTI** i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000 – dei Responsabili del Settore Contabile e del Settore Tributi per la regolarità tecnico/contabile;

*per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati,*

**LA GIUNTA  
PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERI**

- 1) di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) già approvate per l'anno di imposta 2018 meglio specificate nel prospetto seguente:

<b>CASISTICA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA (per mille)</b>
Regime ordinario dell'imposta esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali D e C3	10,2
Fabbricati classificati in categoria D e C3	7,6
Aree fabbricabili	10,2
Unità abitativa adibita ad abitazione principale per le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) - detrazione 200,00 euro	4

- 2) di dare atto che tra gli immobili non soggetti all'imposta municipale propria (IMU) vi sono:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- i terreni agricoli;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate, che l'art. 10 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale;

- 3) di dare atto che ai fini IMU è ridotta del 50% la base imponibile delle unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- 4) di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, entro i termini di legge, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
ASSALTO Ernestina

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
DOTT.SSA CONCETTA CHISARI

---